

REGOLAMENTO
di ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO
del
COORDINAMENTO NAZIONALE delle FILM COMMISSION

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016, che definisce <<Film Commission>> l’istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento;

ATTESO quanto previsto all’articolo 4, commi 4 e 5 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 25 gennaio 2018 n. 63 recante “Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le Regioni o Province autonome, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), e comma 2 e dell’articolo 4, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO l’art. 1, comma 3 del predetto D.M. 25 gennaio 2018, n. 63, il quale ha disposto che presso la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali opera il Coordinamento nazionale delle Film Commission;

ATTESO che l’art. 1, comma 4, secondo periodo, del D.M. 25 gennaio 2018, n. 63 prevede che “il Coordinamento stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento”;

DATO ATTO delle premesse, che fanno parte integrante di questo documento,

con il presente Regolamento i soggetti componenti il Coordinamento nazionale delle Film Commission convergono quanto segue:

Art.1
Organizzazione

1. Il Coordinamento nazionale delle Film Commission (da ora in poi Coordinamento) opera presso la Direzione generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

2. Il Coordinamento svolge attività di analisi, comparazione e proposta, ed ogni attività comunque rientrante nell'ambito delle competenze previste dalla normativa vigente, in particolare con l'obiettivo di:
 - armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo;
 - monitorare l'esito delle politiche territoriali;
 - proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero.
3. Al Coordinamento partecipano, anche in videoconferenza:
 - il Direttore generale Cinema o un suo delegato, che lo presiede;
 - un Rappresentante di una Film Commission per ciascuna Regione o Provincia autonoma, purchè prevista dai rispettivi ordinamenti. La Regione o Provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga più di una Film Commission designa, comunque, un unico rappresentante;
 - un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che finanzi almeno una Film Commission.
4. Alle riunioni sono ammessi altresì a partecipare due esponenti dell'Associazione Italian Film Commissions, cui sono affidate funzioni di Segreteria Generale ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì essere ammessi a partecipare dal Presidente esperti o altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti trattati o richiesta da almeno tre componenti.
5. I partecipanti al Coordinamento provvedono a comunicare alla Segreteria Generale di cui all'articolo 3 i nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti in seno al Coordinamento deve essere comunicata alla Segreteria Generale.
6. La partecipazione al Coordinamento è gratuita, non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati; eventuali spese di missione sono a carico dell'Amministrazione/Regionale/Provinciale o dell'Istituzione Film Commission che interviene alla seduta.
7. L'attività della Segreteria Generale del Coordinamento viene garantita con le modalità e tempistiche previste all' articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 2

Funzionamento

1. Il Coordinamento si riunisce con cadenza almeno semestrale.
2. La convocazione del Coordinamento avviene su richiesta del Direttore generale Cinema, anche su proposta motivata di almeno tre Regioni o Provincie autonome e/o di tre Film Commission, a cura della Segreteria, con le modalità di cui all'articolo 3.

3. La convocazione deve essere inoltrata agli indirizzi dei partecipanti comunicati alla Segreteria Generale entro i termini previsti al comma 3 dell'articolo 3 e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora prevista per la riunione.
4. I partecipanti al Coordinamento possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, comunicandoli alla Segreteria Generale, entro dieci giorni antecedenti la data fissata per la seduta.
5. Le riunioni di Coordinamento sono valide se sono presenti, fisicamente o collegati con modalità telematica, almeno 5 rappresentanti delle Film Commission e 5 rappresentanti delle Regioni.
6. Il calendario delle riunioni è stabilito, in accordo e condivisione tra i partecipanti, a conclusione di ogni seduta.
7. La presenza dei soggetti partecipanti viene registrata e raccolta a cura della Segreteria Generale con un foglio firme.
8. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Può accadere che uno stesso soggetto rappresenti sia una Regione o Provincia autonoma che una Film Commission: in questa ipotesi, ai fini del calcolo del numero dei partecipanti e delle deliberazioni, la sua presenza ed il suo voto si contano due volte.
10. La Segreteria Generale provvede ad archiviare la documentazione prodotta a seguito dei lavori del Coordinamento ai sensi della normativa in vigore in materia. Una copia di tale documentazione è trasmessa alla Direzione Generale Cinema e conservata presso quest'ultima ai sensi della normativa vigente.
11. La verbalizzazione viene effettuata dalla Segreteria Generale.
12. I verbali del Coordinamento vengono inviati alla Direzione generale Cinema ed a tutti i partecipanti del Coordinamento stesso, che ne visionano i contenuti e trasmettono entro i successivi trenta giorni eventuali proposte di riformulazione o integrazione.
13. Il Coordinamento può disporre la costituzione di gruppi specifici di lavoro.
14. La modifica del presente Regolamento può avvenire su proposta del Coordinamento a maggioranza dei suoi componenti.
15. Il Coordinamento può individuare dei siti internet e/o piattaforme on line ove, con l'assenso del Coordinamento, ogni documentazione potrà essere pubblicata e/o archiviata. L'accesso a tali siti e/o piattaforme on line potrà avere un'area riservata ai soli componenti del Coordinamento.

Art. 3
Segreteria generale
del Coordinamento nazionale
delle Film Commission

1. La funzione di Segreteria Generale del Coordinamento delle Film Commission viene garantita dall'Associazione Nazionale Film Commission.

2. La Segreteria Generale provvede a comunicare l'indirizzo di posta elettronica dei soggetti partecipanti alle sedute, fornito dall'Amministrazione/Regione/Provincia autonoma, ad ogni rappresentante individuato.
3. La Segreteria Generale provvede ad inoltrare a mezzo di posta elettronica la convocazione del Coordinamento entro quindici giorni dalla data stabilita per la seduta.
4. La Segreteria Generale provvede alla trasmissione a tutti i componenti del Coordinamento dei verbali delle sedute, unendone il relativo foglio presenze.
5. Copia dei verbali e dei relativi fogli firma viene mantenuta presso la Segreteria; la Segreteria può esibire i verbali delle sedute anche ad altri soggetti pubblici o privati, su richiesta motivata ai sensi della normativa in vigore in materia di accesso agli atti.
6. La Segreteria Generale può avvalersi, per l'archiviazione della documentazione, delle piattaforme e/o dei siti di cui all'art. 2 comma 15.